

N. TAR	52 - 2016
N. PROTOCOLLO	89427 RU del 1° agosto 2016
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI – Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese.

Comunicasi che sulla Gazzetta Ufficiale UE serie L 204 del 29/7/2016 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione del 28 luglio 2016, che istituisce, a decorrere dal **30 luglio 2016**, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione; la caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa, attualmente classificati ai codici TARIC 7214 20 00 10, 7228 30 20 10, 7228 30 41 10, 7228 30 49 10, 7228 30 61 10, 7228 30 69 10, 7228 30 70 10 e 7228 30 89 10, originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si fa presente che:

1. l'aliquota del dazio antidumping definitivo, da calcolarsi sul prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 22,5% (CADD C999). Tuttavia, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate, il dazio in questione è applicato nella misura a fianco di ciascuna di esse indicate:

Società	Aliquota dazio definitivo	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin	18,4 %	C060
Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., Jiangyin	18,4 %	C061
Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang	22,5 %	C062
Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang	22,5 %	C063
Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang	22,5 %	C064
Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang	22,5 %	C065

2. L'applicazione delle suddette aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figurino una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»* Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica l'aliquota generale del dazio (22,5%).

3. Gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 (v. TAR 4/2016) sono riscossi in via definitiva.
4. Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Reg.to (UE) 2016/1246, allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
Dr.ssa Cinzia Bricca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto L.gs. n°39/1993)